

N. 00056/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02597/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2011, proposto da:

Fallimento di Autovie Sud Milano - Società Italiana Linee Automobilistiche S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Federico Vanetti, Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso Guido Alberto Inzaghi in Milano, via Casati 1;

contro

Comune di Borgo San Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio eletto presso Claudio Linzola in Milano, via Hoepli, 3; Arpa Lombardia, Dipartimento di Lodi;

nei confronti di

Officine di Borgo San Giovanni S.p.A. in liquidazione volontaria, Provincia di Lodi, A.S.L. 306 - A.S.L. della Provincia di Lodi, Procura della Repubblica di Lodi;

per l'annullamento

dell'ordinanza di rimozione, avvio a recupero o smaltimento materiale n. 14 del 3 agosto 2011, notificata in data 17 agosto 2011, emessa dal Comune di Borgo San Giovanni ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo San Giovanni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Autovie Sud Milano – Società Italiane Linee Automobilistiche S.p.a. (si seguito “Sila”), società che operava nel settore dei trasporti pubblici locali, acquistava nell’agosto del 2003 il complesso industriale sito in Borgo San Giovanni, via Gay n. 10, di proprietà della Officine Borgo San Giovanni S.p.a., che vi aveva esercitato l’attività di fonderia di ghisa sin dagli anni ’50 e che continuava a farlo in virtù di contratto di locazione stipulato con Sila fino alla fine del 2006, quando cessava la sua attività e si impegnava a rimuovere dal sito tutti i macchinari ed i materiali potenzialmente inquinanti.

Tale rimozione non veniva, però, effettuata, come risulta dalle relazioni redatte dall’ARPA a seguito di numerosi sopralluoghi, nelle quali la stessa evidenziava la riconduzione dei fattori inquinanti all’attività della fonderia Officina Borgo San Giovanni e l’impegno da parte dell’attuale proprietaria nella messa in sicurezza delle aree interne allo stabile.

Dopo una prima ordinanza emessa nei confronti di Sila nel 2009, i cui effetti venivano posti nel nulla a seguito di impugnazione giurisdizionale con la revoca dell’atto impugnato (cfr. sentenza emessa dalla sezione n. 1535/2010 del 17 maggio 2010, che dichiarava la cessata materia del contendere) ed in seguito ad ulteriori sopralluoghi dell’ARPA, il comune di Borgo San Giovanni, con il provvedimento oggetto della presente impugnazione, diffidava nuovamente l’odierna ricorrente, nella sua qualità di curatore fallimentare di Sila S.p.a.(dichiarata fallita nell’ottobre del 2010), a provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla verifica del suolo, sottosuolo e falda entro i successivi 60 gg.

Con il presente gravame ed a sostegno dello stesso, il fallimento ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato UE e al D.lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli artt. 3 ter e 178, comma 3;
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e illogicità manifesta;
3. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 1584/11 del 19 ottobre 2011 la sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2012, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione

DIRITTO

La ricorrente lamenta, sostanzialmente, l'illegittimo operato dell'amministrazione comunale, la quale, sulla base dei sopralluoghi dell'ARPA, pur ritenendo la curatela fallimentare non responsabile dell'inquinamento riscontrato sull'area in questione – come si evince dall'esame delle relazioni dell'ARPA versate in atti e delle stesse memorie della difesa comunale – ed omettendo di porre in essere i propri obblighi di bonifica del sito inquinato, salvo, poi, rivalersi sul responsabile dell'inquinamento, avrebbe ugualmente proceduto, su sollecitazione dell'ARPA, a diffidare la medesima curatela a provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla verifica del suolo, sottosuolo e falda.

Per la difesa dell'amministrazione intimata, al contrario, la diffida sarebbe stata emessa del tutto legittimamente, risultando prive di fondamento le censure avversarie.

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, deve osservarsi che proprio l'amministrazione comunale evidenzia nei propri atti difensivi l'estraneità della curatela fallimentare rispetto alla determinazione dell'inquinamento riscontrato sull'area in questione.

Dello stesso orientamento è, del resto, anche la costante giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado (cfr. TAR Toscana, sez. III, 1 agosto 2001, n. 1318; Cons. di Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328 e, più di recente, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765), la quale sottolinea l'assenza di una corresponsabilità del fallimento, anche meramente omissiva, in relazione alle condotte poste in essere dall'impresa fallita.

Fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull'abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinanti, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765).

Il fatto che la curatela abbia la disponibilità giuridica dell'area inquinata non è sufficiente per imporre alla medesima l'adempimento di obblighi gravanti sull'impresa fallita – sempre che ne venga accertata la responsabilità -.

Il potere di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta, infatti, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.

Proprio il richiamo alla disciplina del fallimento e della successione nei contratti evidenzia, invece, che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità

dell'imprenditore fallito (vedi, sul punto, Cons. di Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328, citato in precedenza).

Peraltro, l'obbligo di bonifica e di verifica dello stato dell'area non potrebbe essere nemmeno collegato allo svolgimento di operazioni potenzialmente inquinanti, atteso che la società fallita, come risulta evidente dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'esame delle relazioni redatte dall'ARPA, non può in alcun modo ritenersi responsabile dell'inquinamento, da attribuirsi, invece, all'attività di fonderia esercitata dalla precedente proprietaria Officina Borgo San Giovanni, che ha cessato l'attività nel 2006.

Resta, al collegio, da esaminare l'istanza di risarcimento del danno proposta da parte ricorrente, con la quale la stessa chiede, sostanzialmente, la condanna del comune intimato al rimborso dei costi dalla stessa sopportati per la già effettuata opera di bonifica dai rifiuti pericolosi, allegando fatture con scadenza nell'agosto 2011.

In proposito deve osservarsi che, nonostante l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione ed i chiari obblighi di bonifica a carico della stessa derivanti dalle previsioni della normativa vigente (nel caso di mancata ottemperanza da parte del responsabile dell'inquinamento, nei confronti del quale l'ordinanza rimane pienamente efficace, essendo ricompreso tra i destinatari della medesima), la diminuzione patrimoniale di cui il fallimento chiede il rimborso non può essere connessa all'emanazione del provvedimento oggetto del presente giudizio, che risale all'agosto del 2011.

Infatti, come ben evidenziato in memoria dal comune e come risulta dalla documentazione versata in atti, la bonifica del sito dai rifiuti pericolosi è stata effettuata dalla curatela fallimentare alcuni mesi prima rispetto all'emanazione dell'ordinanza impugnata, al fine di aumentare il valore del compendio immobiliare.

Ciò risulta, tra l'altro, dalla relazione di stima del compendio fallimentare di Sila, redatta nel giugno 2011, che sottrae dal valore dei beni che ne fanno parte i costi di bonifica e smaltimento già effettuati sull'area.

Inoltre, l'ordinanza è stata sospesa in sede cautelare prima di poter produrre in concreto i suoi effetti, non risultando che la curatela abbia compiuto alcuna attività di bonifica tra il periodo di emanazione della stessa e l'adozione del provvedimento cautelare succitato emesso da questa sezione.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.

L'istanza di condanna al risarcimento del danno va, invece, respinta.

Le spese di giudizio sono poste in parte a carico del comune soccombente e si liquidano come in dispositivo e, per il resto, sono compensate fra le parti, sussistendone giusti motivi in relazione alle peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato. Respinge l'istanza di risarcimento del danno.

Condanna il comune di Borgo San Giovanni alla rifusione di parte delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in euro 2.500, oltre gli oneri di legge. Spese compensate per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)